

# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE EUROINNOVA APS**

### **ART. 1 - (Denominazione e sede)**

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) ss.mm.ii e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "EuroInnova", con sede in Jesi (AN) alla Via Dei Fiori n. 5.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Associazione EuroInnova APS"

È data facoltà al consiglio direttivo (organo di amministrazione) di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### **ART. 2 – (Scopo e Finalità)**

L'Associazione è un centro di vita associativa, non violenta, autonomo, pluralista, apartitica, democratica, a carattere volontario e si ispira ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

Scopo dell'Associazione è promuovere una cultura europea comune: la conoscenza, la diffusione e la promozione dei valori fondanti l'Unione Europea e degli obiettivi di partecipazione, di crescita, di interconnessione e di cooperazione.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- diffondere la conoscenza dei meccanismi di funzionamento e di finanziamento dell'Unione Europea, le istituzioni, le politiche e le attività da questa poste in essere, i programmi comunitari e le sovvenzioni concesse agli Stati membri;
- stimolare al dibattito sulle questioni europee: il confronto sulle tematiche di interesse per i giovani e sulle opportunità che l'Europa riserva loro per favorirne l'accesso alle opportunità di mobilità (studio, lavoro, formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte loro dai programmi comunitari per i ragazzi;
- supportare alla partecipazione di cittadini, imprese ed enti locali alle iniziative e ai programmi promossi dall'Unione Europea in materia di cultura, sviluppo sostenibile, impresa e innovazione tecnologica, salute, integrazione e scambio interculturale, società dell'informazione;
- approfondire la conoscenza delle diverse culture nazionali e mondiali attraverso tutte le possibili forme espressive (arti, artigianato, tradizioni, usi, costumi, relazioni interpersonali ecc.);
- promuovere un'esperienza culturale comune in una vera e propria dimensione europea e globale, la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la diffusione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione europea con ogni mezzo di comunicazione;
- diffondere la conoscenza e delle capacità individuali come fattore di crescita territoriale in un'Europa unita per rendere più europea la comunità territoriale.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui allo scopo sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del del D.lgs 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art.5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

#### **ART. 2 bis – (Altre attività)**

Per l'attuazione dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione;
- promuovere l'aggiornamento e la formazione continua dei soci;
- organizzare e gestire attività di informazione e formazione sulle tematiche europee e, più in generale, sulla internazionalizzazione e programmazione comunitaria delle autonomie regionali e locali;
- offrire assistenza e supporto a enti pubblici, istituti scolastici, associazioni, enti privati e aziende sui programmi europei di finanziamento;
- organizzare corsi di formazione online e in presenza, per docenti, discenti e formatori, personale scolastico nell'ambito del programma Erasmus +;
- organizzare corsi di formazione per l'ottenimento di certificazioni linguistiche e/o informatiche;
- svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, conferenze, presentazioni di libri;
- partecipare a bandi nazionali ed europei sia pubblici che privati, gare e progetti finalizzati al reperimento delle risorse necessarie per consentire la realizzazione delle finalità sociali;
- svolgere qualsiasi altra attività lecita e funzionale al raggiungimento degli scopi sociali

Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati l'associazione può stringere partnership e/o collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni e imprese. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 CTS, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all'art.6 CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni (siano essi mobili che immobili); fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme ai sensi del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017, delle norme vigenti e norme fiscali.

#### **ART. 3 - (Soci)**

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli/le associati/e e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, in conformità con l'art.35 co. 2 CTS ss.mm.ii.

Il numero degli/le associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito (7 soci) dall' art.35 co.1 D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii.

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e gli enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti stabiliti dall'art.35 co. 3 CTS ss.mm.ii, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali ed a versare la quota associativa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo (organo di amministrazione) entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il diniego va motivato.

In questo caso, chi ha presentato la domanda di ammissione può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci in via definitiva l'Assemblea appositamente convocata o in occasione della sua prima convocazione utile.

In caso di domanda di ammissione a socio/a presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenne.

Per quanto riguarda l'adesione di altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

- sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

#### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli/le associati/e.

Gli/le associati/e hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati/e sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati/e delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- discutere ed approvare i rendiconti e/o bilanci;
- modificare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 CTS;
- decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti/e coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti/ nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Gli/le associati/e hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/lla socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o in mancanza dall'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

La qualifica di associato/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- recesso;
- esclusione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/lla socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art.2 del presente statuto.

Contro le decisioni del consiglio direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato dall'interessato/a entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate ai soci interessati, entro 60 giorni.

L'associato/a può sempre recedere dall'Associazione comunicando per iscritto almeno 6 mesi prima dello scadere dell'anno la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli/le associati/e che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6 - (Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo (organo di amministrazione);
- Organo di controllo (eventuale);
- Revisore legale dei conti (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Partecipano all'Assemblea tutti/e soci/e che siano iscritti/ nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

La convocazione va fatta con avviso pubblico, contenente il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori, affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche tramite posta elettronica (email), posta ordinaria, raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal libro degli associati almeno 10 giorni prima.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

#### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge i componenti del consiglio direttivo;
- nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- al termine del mandato discute la relazione del consiglio direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- approva il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei/le componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissa su proposta del consiglio direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- delibera sulla esclusione degli/le associati/e;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli/le associati/e possono richiedere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

La richiesta deve essere formulata in forma scritta, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei soci e deve pervenire al consiglio direttivo un mese prima della data dell'assemblea.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'assemblea straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto o per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'art. 25 del presente statuto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non devono essere presenti candidati alle elezioni.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art.26 del CTS ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione ed i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

I/le componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). Al conflitto di interessi si applica l'art.2475-ter del Codice Civile.

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario del Consiglio direttivo e dell'Associazione stessa.

Il consiglio può inoltre distribuire tra i/le suoi/e componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art. 12 (Riunioni del Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e comunque almeno quattro volte l'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/le consiglieri/e, o su convocazione del/la presidente. Per agevolare la partecipazione, il consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal/la presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno 8 giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradDETTO.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le consiglieri/e e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei/le presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a consigliere/a. In caso di parità di voti il voto del/la presidente vale doppio.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al/la presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del consiglio direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo secondo la procedura descritta nell'art.22.

I/le consiglieri/e sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominati, l'organo di controllo e il revisore legale dei conti sono invitati alle riunioni del consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, a scopo consultivo.

## **Art. 13 – (Decadenza del Consiglio direttivo)**

I/Le consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/La consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la consigliere/a dopo 6 mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile, il consiglio direttivo prende atto della decadenza.

In caso di revoca di un membro del consiglio direttivo, la mozione di sfiducia deve essere presentata all'Assemblea per iscritto dal consiglio direttivo e deve essere firmata da almeno il 40% dei soci.

È facoltà del/la consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al/la presidente e dallo/a stesso/a riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

Il/La consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato/a primo/a escluso/a all'elezione del direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, l'intero consiglio decade.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

## **Art. 14 - (Compiti del Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi e con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità

di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13 c.2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art.13 c.6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci e delegare allo scopo uno/a o più consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- deliberare sull'esclusione dei soci morosi;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### **ART. 15 - (Presidente)**

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il/La presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del consiglio direttivo.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il/La vice presidente sostituisce il/la presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 16 - (Organo di controllo)**

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 CTS. Qualora si renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o l'Assemblea lo riterrà opportuno, verrà nominato l'organo di controllo composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei/le componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 c.1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART.17 - (Revisione legale dei conti)**

Salvo quanto previsto dall'art.16 del presente statuto, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione nominerà un/a revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **ART. 18 (Patrimonio)**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **ART. 19 - (Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art.18, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART 20 - Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- la quota sociale annuale versate dai/le soci/e;
- i contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i versamenti volontari degli/le associati/e;
- gli introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- i contributi pubblici e privati, provenienti anche da organismi internazionali;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- le donazioni ed i lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- le entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- i proventi derivanti dalle attività previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;
- i proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 CTS;
- le partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Ogni altra entrata non sopra specificata.

### **ART. 21 - (Rendiconto economico-finanziario)**

L'esercizio finanziario si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art.13 c.1 CTS un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art.13 c.2 CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.

Ai sensi dell'art.13 c.6 il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dall'art. 48 c.3 del CTS.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio

d'esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

#### **ART. 22 - (Libri Sociali)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati o aderenti;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo (organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (eventuale), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al segretario o al/la presidente.

Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza del/la presidente e del segretario. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

#### **ART. 23 – (I/Le Volontari/e)**

I/Le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non si considera volontario/a l'associato/a che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività dei/le volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le volontari/e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai/le volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 24 – (Lavoratori)**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/le propri/e associati/e, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, secondo i limiti e le modalità stabiliti dall'art. 36 D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii e dalla normativa vigente.

#### **ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

#### Art. 26 – (Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

Ai sensi dell'art.11 del CTS l'Associazione si iscrive al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) secondo i termini previsti dagli artt. 45 e seguenti del D.lgs 117/2017.

L'impiego nella denominazione sociale dell'espressione "associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione integrando l'acronimo APS.

Nel caso in cui l'associazione non fosse più iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non potrà utilizzare la formulazione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".

#### ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle norme vigenti.

Il/La Segretario/a

*Daniela Russo*

Il/La Presidente

*Giuseppe Granato*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA  
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto registrato il - 9 MAR 2022 n. 356

serie 3 per € ESENTE  
per il DIRETTORE TERRITORIALE



PAOLA CERIONI \*  
\* Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Danilo Mengoni)  
*Paola Cerioni*